



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE
CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10514/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Fallimento [REDACTED] **S.p.a.** (Fall. n. 108/2019; cod. fisc. e p. I.V.A. [REDACTED] in persona dei curatori *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] per procura allegata all'atto di citazione, giusta autorizzazione del G.D. del 21.5.2020

ATTORE

E



Avv. [REDACTED] [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (pec
[REDACTED]) per procura in calce all'atto di
costituzione di nuovo difensore del 22.2.2022

CONVENUTO

E

dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (pec
[REDACTED]) per procura allegata alla comparsa
di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

[REDACTED] [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (pec
[REDACTED]) per procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

E

Avv. [REDACTED] [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])
rappresentato e difeso dall'avv. Prof. [REDACTED] [REDACTED] (pec
[REDACTED]) per procura allegata alla comparsa di
risposta

CONVENUTO

E



██████████ (cod. fisc. C.F. ██████████)
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ (pec
██████████) per procura in calce
alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente
domiciliato in Palermo, Via ██████████ presso lo
studio dell'avv. ██████████ (pec
██████████)

CONVENUTO

E

Avv. Prof. ██████████ (cod. fisc. ██████████)
██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ per procura in calce
alla comparsa di risposta

CONVENUTO

E

Dott. ██████████ (cod. fisc. ██████████) nato
ad Albano Laziale (Roma) il ██████████

CONVENUTO CONTUMACE

E

██████████ S.r.l. (cod. fisc. ██████████) in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale ██████████
██████████ n. ██████████

CONVENUTA

CONTUMACE



OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 167, comma 2, L. Fall.

CONCLUSIONI DELL' ATTORE:

"Dichiarare, ai sensi dell' art. 167, comma 2, L.F., l'inefficacia dei seguenti pagamenti eseguiti dalla [REDACTED] s.p.a. in data 3 settembre 2019 senza l'autorizzazione degli organi della procedura:

1. Pagamento di € 42.528,88 in favore dell' Avv. [REDACTED] per "parcella pro forma del 27-30/08/2019";

2. Pagamento di € 36.873,60 in favore dell' Avv. Prof. [REDACTED] per "preavviso di parcella del 26/08/2019";

3. Pagamento di € 341.600,00 in favore di [REDACTED] s.r.l. per "anticipo contratto inc. prof.le del 23/08/2019";

4. Pagamento di € 24.400,00 in favore dell' Avv. [REDACTED] per "preavviso di parcella 26/08/2019";

5. Pagamento di € 32.064,00 in favore del Dott. Prof. [REDACTED] per "fattura del 02/09/2019";

6. Pagamento di € 22.399,49 in favore di [REDACTED] per "saldo 14ma e agosto 2019 + rimb. 25/7/19";

7. Pagamento di € 16.584,95 in favore di [REDACTED] per "saldo maggio e agosto 2019 + rimborso spese";

8. Pagamento di € 32.194,20 in favore di [REDACTED] per "saldo maggio e agosto 2019 + rimborsi spese".

Condannare, conseguentemente:

- il sig. Avv. [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a. la somma di € 42.528,88 maggiorata degli interessi legali;



- il sig. Avv. Prof. [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 36.873,60 maggiorata degli interessi legali;

- la [REDACTED] s.r.l. a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 341.600,00 maggiorata degli interessi legali;

- il sig. Avv. [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 24.400,00 maggiorata degli interessi legali;

- il sig. Dott. Prof. [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 32.064,00 maggiorata degli interessi legali;

- la sig.ra [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 22.399,49 maggiorata degli interessi legali;

- il sig. [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 16.584,95 maggiorata degli interessi legali;

- il sig. [REDACTED] a restituire alla massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] s.p.a. la somma di € 32.194,20 maggiorata degli interessi legali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari'.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO FRANCAVILLA GIOVANNI:

- "in via preliminare e/o nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 167 L.F. proposta dalla Curatela del Fall. [REDACTED] s.p.a. nei confronti del convenuto per mancanza di valida autorizzazione



del Comitato dei Creditori, previa, se del caso, dichiarazione di annullabilità e/o illegittimità della delibera di esso organo fallimentare in data 5.05.2020.

- altrettanto in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 167 L.F. proposta dalla Curatela del Fall. [REDACTED] s.p.a. nei confronti del convenuto per mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c. per i motivi in atti esposti;

- nel merito, rigettare integralmente ovvero parzialmente la domanda della Curatela siccome illegittima, infondata e non provata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare efficace il pagamento effettuato dalla [REDACTED] s.p.a. in data 3.09.2019 in favore di [REDACTED]

Con vittoria del compenso e delle spese del giudizio'.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA [REDACTED]

"rigettare la domanda formulata dall'attore nei confronti della dottoressa [REDACTED] in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare efficace il pagamento posto in essere [REDACTED] S.p.a. in favore dell'odierna convenuta, pari ad €. 22.399,49 a titolo di saldo 14ma mensilità, agosto 2019 e rimborso spese del 25.07.2019. Con vittoria di spese competenze ed onorari'.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO [REDACTED]

"In via preliminare:

- sospendere il presente giudizio in virtù di quanto disposto dall'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudiziale (ricorso n. R.G. 14282/2021, depositato il 3 giugno 2021 e pendente dinanzi alla S.C. di Cassazione Sezione Prima Civile tra [REDACTED] e Fallimento [REDACTED] S.p.A. n. 108/2019, per la cassazione del decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo R.G. n. 10005/2020,



pronunciato dalla Sezione fallimentare del Tribunale Ordinario di Palermo, in data 16 aprile 2021);

In via preliminare:

- dichiarare l'improcedibilità per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c., per quanto esposto in atti, al punto II) della comparsa di costituzione e risposta;

- dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita da Avvocati, in totale violazione della norma contenuta nell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 162/2014.

Nel merito:

- rigettare la domanda proposta dalla parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova, e per l'effetto dichiarare pienamente efficace il pagamento effettuato in data 3 settembre 2019, di € 32.194,20 in favore di [REDACTED] [REDACTED] per saldo maggio e agosto 2019 + rimborsi spese.

Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, compensi e spese generali del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO [REDACTED]

"in via preliminare, disporre la separazione della domanda promossa nei confronti dell'avv. [REDACTED] dalle domande promosse nei confronti degli altri convenuti; - nel merito, rigettare perché infondata la domanda ex adverso; - in subordine, accertata l'integrale compensazione del debito restitutorio conseguente alla ritenuta inefficacia del pagamento disposto in favore dell'avv. [REDACTED] con il credito - ammesso in via privilegiata nello stato passivo per un importo di € 47.176,11 - da questi vantato nei confronti della Curatela, rigettare la domanda ex adverso. Con vittoria di spese e onorari".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO [REDACTED]



“In via preliminare. Si insiste preliminarmente nell'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione per come proposta dalla Curatela attrice in quanto cumulativamente instaurata nei confronti di soggetti diversi e riferita a situazioni eterogenee sul piano del petitum e della causa petendi.

Mel merito: Rigettare tutte le domande formulate dalla Curatela attrice poiché palesemente infondate sia in punto di fatto che di diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con condanna al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causid’.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO [REDACTED]

“Si insiste nel rigetto dell'azione proposta ex adverso, che dovrà essere necessariamente ben differenziata dalle altre azioni revocatorie di pagamenti, privi delle evidenti caratteristiche di utilità per la massa. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato alle parti convenute il 31.08-9.09.2020 - la Curatela del Fallimento della [REDACTED] S.p.a., agendo con l'azione ai sensi dell'art. 167, comma secondo, L.F., ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di una serie di pagamenti eseguiti dalla società *in bonis*, in data 3.09.2019, nei confronti degli odierni convenuti, senza l'autorizzazione degli organi della procedura, con conseguente condanna di costoro al pagamento degli importi rispettivamente ricevuti (oltre accessori).



Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il Dott. [REDACTED] e [REDACTED] S.r.l., non si sono costituiti nel presente giudizio e, pertanto, alla prima udienza di comparizione del 14 gennaio 2021, ne è stata dichiarata la contumacia.

Nel costituirsi in giudizio, gli altri convenuti hanno contestato – sotto vari profili – le domande di parte attrice, sollecitandone il rigetto ed alcuni di essi hanno sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità dell'azione *ex adverso* esperita.

In data 20 ottobre 2022, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e, a seguire, di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.



Assume la curatela attrice che: (i) in data 21.08.2019 la [REDACTED] S.p.a. (allora *in bonis*) depositava presso il Tribunale di Palermo domanda di concordato con riserva *ex art.* 161, comma sesto, L.F.; (ii) che, in data 2.09.2019, veniva pubblicato sul Registro delle Imprese l'avvenuto deposito della domanda di concordato; (iii) che, in data 3.09.2019, la [REDACTED] S.p.a. effettuava pagamenti (non autorizzati) per complessivi € 633.637,33 nei confronti di numerosi soggetti; (iv) che, in data 4.09.2019, il Tribunale di Palermo dichiarava l'apertura della procedura di concordato, concedendo alla proponente il termine di 60 giorni per il deposito della proposta; (v) che, in data



17.10.2019, il Tribunale di Palermo revocava l'ammissione al concordato e dichiarava il fallimento della [REDACTED] S.p.a.; (vi) che la curatela, in seno al programma di liquidazione, proponeva l'esperimento dell'azione di inefficacia con riferimento a tutti i pagamenti eseguiti dalla società in data 3.09.2019 di valore superiore ad € 5.000,00, ad eccezione del pagamento eseguito in favore del Prof. [REDACTED] proposta che veniva autorizzata dagli organi della procedura.

Precisa, inoltre, che i suddetti pagamenti dei quali, alcuni, relativi a crediti sorti anteriormente al deposito della domanda, mentre altri sorti in pendenza o in funzione del concordato, possono qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione che, in assenza di una espressa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, sono sottoposti alla declaratoria di inefficacia di cui all'art. 167 L.F.

Sulle eccezioni preliminari

Sulla richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla difesa del Dott. [REDACTED] [REDACTED] e sulla eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, parimenti sollevata dal suddetto convenuto.

Chi giudica ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal legale di parte attrice in merito alla insussistenza dei presupposti di applicabilità della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., tenuto conto, peraltro, che la mancata sospensione del presente



giudizio, in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo introdotto dal dott. [REDACTED] in ragione della mancata ammissione del credito da questi vantato in sede di verifica delle domande di insinuazione al passivo del Fallimento della [REDACTED] S.p.a., non comporterebbe per il citato convenuto un *vulnus* di difesa, potendo quest'ultimo, in ipotesi di declaratoria di inefficacia del pagamento oggetto del presente giudizio, depositare una domanda integrativa di ammissione al passivo.

Quanto alla seconda eccezione avanzata dal dott. [REDACTED] come correttamente esposto dalla difesa della curatela attrice, il Tribunale ritiene che nel perimetro applicativo della procedura di negoziazione assistita non rientri l'azione di inefficacia oggetto del presente giudizio.

Sulla eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per mancanza di valida autorizzazione del Comitato dei Creditori avanzata dalla difesa di [REDACTED]

Con riferimento alla suddetta eccezione, in disparte qualsiasi considerazione di merito, assume rilievo assorbente la constatazione della mancata impugnazione dell'atto negli stringenti termini previsti dall'art. 36 l.f.

Sulla eccezione preliminare di separazione della domanda promossa nei confronti dell'avv. [REDACTED] dalle domande promosse nei confronti degli altri convenuti



Anche detta eccezione, sollevata dalla difesa dell'avv. [REDACTED] non merita accoglimento.

Ed invero, pur non disconoscendosi che nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, non si sia in presenza di una ipotesi di connessione in senso proprio, cionondimeno si concorda sull'opportunità, rimessa alla precisa scelta della curatela fallimentare, di proporre in un unico procedimento più domande proposte contro una pluralità di parti (cd. cumulo processuale di tipo soggettivo), tenuto conto, per un verso, delle ragioni di economia processuale evidentemente sottese a questa scelta e, per altro verso, della identità della *causa petendi, id est*: la richiesta di declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati in assenza di specifica autorizzazione.

Sulla eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. avanzata dalla difesa del Dott. [REDACTED] e del sig. [REDACTED]

Sostengono i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] che la domanda avanzata dalla curatela sia viziata da carenza di interesse, avendo ad oggetto un credito di rango privilegiato ex art. 2751 bis c.c. che verrà sicuramente corrisposto agli stessi in sede di ripartizione.

A fronte di tale assunto, la curatela attrice ribadisce "che i pagamenti effettuati in favore dei dipendenti per crediti retributivi (tutti riguardanti prestazioni effettuate anteriormente alla ammissione alla procedura di concordato e quindi, in violazione della par condicio



creditorum) hanno provocato una consistente diminuzione della garanzia patrimoniale a discapito dell'intero ceto creditorio; essi, inoltre, si sono rivelati del tutto privi di utilità o funzionalità rispetto alla procedura concordataria (avente natura puramente liquidatoria), anche in considerazione del fatto che la società non era più operativa, poiché esclusa dal campionato sportivo e priva di sede", evidenziando, comunque, come "...una valutazione circa la consistenza dell'attivo fallimentare e le possibilità di soddisfazione (integrale) del ceto creditorio privilegiato possa essere effettuata soltanto ex post, e non ex ante (e cioè al momento di proposizione dell'azione di inefficacia)".

Ebbene, si ritiene di dovere condividere quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice tenuto conto che la valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice deve essere effettuata al momento della proposizione della domanda.



Tanto premesso, si osserva che è incontroverso, in quanto non contestato, nonché provato in via documentale [cfr. all. 6 alla citazione] che, in data 3.09.2019, la [REDACTED] S.p.a. effettuava pagamenti per complessivi € 633.637,33 nei confronti di numerosi soggetti tra i quali quelli in favore degli odierni convenuti, senza alcuna autorizzazione scritta del giudice delegato, come prescritto dal comma II dell'art 167 l.f., oltre che per gli atti tipicamente elencati nella citata disposizione, in genere per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.



Deve, innanzitutto, farsi un sintetico cenno alla normativa riferibile ed applicabile alla fattispecie al vaglio di questo Giudice, al fine di procedere alla sua esatta qualificazione.

Ora, in punto di diritto va rammentato che la disciplina dei pagamenti effettuati da un'impresa in concordato preventivo, prima ed al di fuori dei pagamenti derivanti dall'attuazione del piano, presenta dei tratti di peculiarità rispetto a quella fallimentare, che ruota, essenzialmente, attorno alla disciplina dei contratti pendenti, pur avendo le due discipline dei tratti indubbiamente comuni.

Ed invero, è noto che durante la procedura di concordato preventivo il debitore conserva la gestione dell'impresa, ma opera sotto la vigilanza del commissario giudiziale, il cui controllo è consentito - in concreto - dal deposito periodico di relazioni al citato organo della procedura sull'andamento dell'attività, nonché, per quel che in questa sede rileva, sul compimento degli atti di amministrazione.

Quando l'impresa è una società, questo significa che rimangono in carica gli organi sociali, che possono esercitare le consuete attribuzioni, salve le limitazioni previste dall'art. 167 l. fall.

L'imprenditore mantiene, dunque, la titolarità dell'impresa, ma non ne ha più il dominio assoluto - si parla in dottrina di "spossessamento attenuato" - in quanto vi sono alcune tipologie di atti che possono essere compiuti solo con l'autorizzazione del giudice delegato ed altri il cui compimento richiede il rispetto di particolari cautele.



In questo contesto, la legge fallimentare non disciplina il regime dei contratti pendenti nel concordato, né stabilisce una regola per il pagamento dei debiti concorsuali o pregressi.

Siffatta impostazione è coerente col diverso spossessamento che subisce l'impresa in concordato, minore rispetto a quello, assoluto, che colpisce quella fallita [art. 42 l. fall.]. Da qui la regola che inibisce al fallito il pagamento dei debiti concorsuali [art. 44 l. fall.], conseguenza della privazione dell'amministrazione del patrimonio dell'impresa, regola che manca nel concordato preventivo, dove vige quella opposta.

Sulla citata disciplina si innesta, cionondimeno, l'art. 167, co. 2, l. fall., secondo cui sono inefficaci, senza l'autorizzazione del giudice delegato, una serie di atti predeterminati, analiticamente indicati nella norma e, comunque, tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Considerato che l'elenco degli atti indicati dalla citata disposizione normativa non è esaustivo, non sono autorizzabili quegli atti che, in qualche modo, sacrificino le ragioni dei creditori, mentre lo sono quelli conformi e coerenti con la domanda di concordato ed il piano, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione.

Sulla base di tali premesse ricostruttive, deve allora ritenersi che la domanda di concordato del debitore ed il piano di adempimento della proposta costituiscono la bussola per stabilire se e quando i pagamenti effettuati dall'imprenditore siano o meno consentiti e



cioè, in altre parole, fino a quando non intervenga l'approvazione dei creditori, i parametri rispetto ai quali verificare la legittimità dell'atto gestorio posto in essere dall'imprenditore nella fase anteriore all'omologa del concordato - in assenza di preventiva autorizzazione del giudice delegato - sono la conformità al piano e la coerenza con la domanda di concordato.

Ed allora potrà affermarsi che l'autorizzazione sia necessaria quando non sia di immediata percezione la corrispondenza dell'atto all'interesse dei creditori.

Occorre, inoltre, tenere conto anche di un'altra prescrizione normativa che integra la disciplina applicabile agli atti compiuti dopo la presentazione della domanda concordataria e prima che il tribunale proceda col decreto di ammissione; il riferimento è all'art. 161, co. 7, l. fall. a tenore del quale *"Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominati..."*.

La suddetta disciplina riproduce lo schema previsto per la fase successiva al decreto di ammissione con la distinzione tra atti di ordinaria (non soggetti ad autorizzazione) ed atti di straordinaria amministrazione (soggetti ad autorizzazione). L'unica differenza attiene al fatto che nella fase di pre-concordato l'atto di straordinaria amministrazione può essere autorizzato solo se urgente.



Infine, a completare la cornice normativa applicabile alla fattispecie concreta al vaglio del Tribunale, si innesta anche la disposizione di cui all'art. 173 L.F., dettata in tema di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, a tenore della quale *"Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori"*, e, al comma 3, **dispone che** *"le disposizioni (...) si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato"*.

Alla luce della summenzionata disposizione, pertanto, la procedura di concordato preventivo può arrestarsi in tre ipotesi:

1. il compimento di atti di frode anteriori o posteriori al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
2. l'esecuzione, durante la procedura, di atti straordinari non autorizzati ai sensi della L. Fall., art. 167;
3. la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ammissibilità.

La disposizione in esame sembrerebbe individuare negli atti straordinari non autorizzati un'ipotesi di atti di frode, ma tale



equiparazione non è sempre possibile atteso che un atto straordinario non autorizzato potrebbe, a rigore, anche essere favorevole per la massa dei creditori concorsuali e, pertanto, non giustificare un provvedimento di revoca.

Occorre, dunque, chiarire se la mancata autorizzazione di un atto di straordinaria amministrazione ovvero di un atto per il quale è, comunque, prevista l'autorizzazione giudiziale determini automaticamente la revoca del concordato.

La Cassazione è intervenuta sul punto con la sentenza n. 16808/2019 statuendo che: *“In tema di concordato preventivo, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso alla procedura ovvero gli atti di straordinaria amministrazione di cui alla L. Fall., art. 167, compiuti in difetto di autorizzazione del giudice delegato, comportano, ai sensi della L. Fall., art. 173, comma 3, la revoca della suddetta ammissione, salvo che l'imprenditore ammesso alla procedura negoziale dimostri, nel conseguente giudizio di revoca L. Fall., ex art. 173, che tali atti (non assentiti giudizialmente) non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, essendo ispirati, al contrario, al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, ovvero non siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così non pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. Tale dimostrazione probatoria potrà essere fornita positivamente tramite l'allegazione e la prova da parte del debitore ammesso alla procedura concorsuale di elementi fattuali per l'apprezzamento positivo dell'atto non autorizzato, accertamento quest'ultimo da compiersi ad opera del giudice di merito”*.



Per la Suprema Corte, dunque, gli atti non autorizzati a norma dell'art. 167, legge fallimentare, previsti dall'art. 173, comma 3, legge fallimentare, hanno una loro *"intrinseca potenzialità pregiudizievole per gli interessi del ceto creditorio presunta per legge (come presunzione iuris tantum)"*, superabile solo con la dimostrazione, da parte del debitore, della mancanza di dannosità dell'atto.

Il debitore, per evitare la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, avrà, pertanto, l'onere di dimostrare che, nonostante la mancata autorizzazione giudiziale, l'atto compiuto risponda a criteri di ragionevole apprezzamento per la tenuta del piano concordatario e non determini conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dei creditori.

Fatta questa premessa, necessaria stante la simultanea operatività delle norme *de quibus* nella fattispecie oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che la Curatela attrice abbia fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti di operatività dell'invocata inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società *in bonis*, in data 3.9.2019, limitatamente ai convenuti [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED]

Ed invero, chi giudica ritiene di dovere condividere la tesi della difesa della curatela attrice nella parte in cui sostiene che *"...tutti gli atti dispositivi posti in essere in data 3.09.2019 (ad eccezione di quelli effettuati in favore degli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] per [REDACTED]"*



quanto di seguito si esporrà n.d.r.) possano qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione, avendo essi provocato una consistente diminuzione della garanzia patrimoniale a discapito della massa dei creditori”, sulla base dei principi affermati nella citata pronuncia di legittimità [Cassazione, sentenza n. 16808/2019], oltre che sulla scorta della stessa Sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato dichiarando, per l'effetto, il fallimento della [REDACTED] s.p.a. [cfr. all. 7 all'atto di citazione].

In particolare, con riguardo ai tre convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] le cui posizioni possono essere esaminate congiuntamente in quanto omogenee, si osserva, anzitutto, che si tratta di crediti retributivi dei suddetti dipendenti per periodi anteriori alla data di deposito della domanda di concordato, eseguiti in violazione della *par condicio creditorum*, con riferimento ai quali la curatela attrice ha evidenziato l'insussistenza di alcuna utilità o funzionalità rispetto alla procedura concordataria, avente natura puramente liquidatoria, tenuto conto che la società non era più operativa, in quanto esclusa dal campionato sportivo e priva di una sede.

E' utile, al riguardo, rammentare che la disciplina dei pagamenti è particolarmente dettagliata nei concordati con continuità aziendale; per questo tipo di concordati, nei quali il piano prevede la continuità dell'azienda, il debitore può chiedere di essere autorizzato, sia nella fase interinale che durante la procedura, a procedere al pagamento dei creditori concorsuali, anche anteriori,



quando ciò sia conforme all'interesse di tutti gli altri creditori e risulti da un'attestazione di un professionista indipendente nominato dal debitore, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall. [artt. 186-bis, co. 2, lett. b) e 182-*quinquies*, co. 4, l.fall.].

Dunque, in queste ipotesi il pagamento dei creditori anteriori è funzionale alla continuità dell'impresa, con la conseguenza che potranno beneficiare di pagamenti anticipati solo i cd. creditori strategici, qualificati tali dall'attestazione del professionista, nella misura in cui la loro prestazione sia considerata essenziale.

Quanto, invece, ai pagamenti non disciplinati dalla legge, collocati al di fuori della continuità si ritiene in generale, che i pagamenti dei debiti pregressi sono ammessi in ogni tipo di concordato se corrispondono al piano e, ancor di più, se il piano li preveda; naturalmente, non è consentito al debitore di decidere discrezionalmente chi, cosa e quando pagare: i pagamenti sono, quindi, soggetti all'autorizzazione del Tribunale ed alla vigilanza del commissario giudiziale e sono provvisori, da congruare cioè al momento dell'esecuzione del concordato, perché il patrimonio del debitore è destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori.

Dal superiore assunto discende, quale naturale corollario, il divieto, posto dall'art. 168 della legge fall., di azioni esecutive da parte dei creditori, divieto che comporta implicitamente l'inibizione di pagamenti di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa



conseguire in virtù di spontaneo adempimento e l'ulteriore previsione di cui all'art. 184 legge fall., che nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge, appunto quelli disciplinati dagli artt. 161 comma 7 e 167 legg. fall.

Passando all'esame della posizione della convenuta [REDACTED] **S.r.l.** - società asseritamente incaricata della predisposizione del piano concordatario - la quale, non essendosi costituita, non ha svolto alcuna difesa - è sufficiente richiamare quanto efficacemente esposto nella sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato, il cui contenuto in questa sede deve intendersi integralmente richiamato ed, ha, per l'effetto, dichiarato il fallimento della [REDACTED] S.p.a.

Nella suddetta sentenza viene, infatti, posto l'accento sull'idoneità gravemente pregiudizievole per i creditori del pagamento eseguito dalla [REDACTED] s.p.a. in favore della [REDACTED] s.r.l. [cfr. pagine 7 ed 8 della sentenza].

Quanto alla posizione del convenuto Dott. Prof. [REDACTED] [REDACTED] non è stato da costui offerto, stante la sua contumacia, alcun argomento di segno contrario alla domanda di parte attrice.

Risulta, in definitiva, pienamente fondata nei confronti dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la domanda *ex art. 167*, secondo comma, L. Fall. spiegata in atto di citazione, sicché va



disposta la revoca dei pagamenti ricevuti dai suddetti convenuti in data 3 settembre 2019 e la condanna di questi ultimi al versamento, in favore di parte attrice, degli importi rispettivamente percepiti, pari ad € 22.399,49 per [REDACTED] ad € 16.584,95 per [REDACTED] [REDACTED] ad € 32.194,20 per [REDACTED] [REDACTED] ad € 341.600,00 per [REDACTED] S.r.l. e ad € 32.064,00 per [REDACTED] [REDACTED]

Sulle somme sopra indicate sono poi dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica dell'atto introduttivo e fino al soddisfo.

La domanda di inefficacia deve, invece, essere rigettata con riguardo ai convenuti Avv. [REDACTED] [REDACTED] Avv. [REDACTED] [REDACTED] ed Avv. [REDACTED] [REDACTED] per le considerazioni che di seguito si espongono.

Ed invero, con riguardo alla posizione del convenuto avv. [REDACTED] è incontroverso, in quanto non contestato da parte attrice, oltre che supportato da inequivoci riscontri documentali [cfr. all.ti 2 e 3 alla comparsa di costituzione] che il pagamento oggetto della presente azione è relativo ad un incarico conferito al suddetto professionista successivamente al deposito della domanda di concordato.

In particolare, il compenso si riferisce a un incarico conferito all'avv. [REDACTED] il 26.8.2019 [vd. nota trasmessa via pec dall'avv. [REDACTED] ai Commissari giudiziali il 25.9.2019, all. 2] nei giorni immediatamente successivi al deposito della domanda di concordato (avvenuto il 21.8.2019), incarico successivamente confermato dal Commissario



giudiziario nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. in sostituzione dell'amministratore, il dott. [REDACTED] il quale, il 7.10.2019, conferiva all'avv. [REDACTED] la procura speciale per la costituzione in giudizio in vista dell'udienza preliminare dell'11.10.2019.

Il citato pagamento, pari ad € 24.400,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e della ritenuta d'acconto, è stato effettuato dalla [REDACTED] S.p.a., allora *in bonis*, a titolo di compenso per le prestazioni professionali relative a due incarichi affidati all'avv. [REDACTED] in suo favore e, segnatamente: 1) il primo – per il quale è stato corrisposto un importo di € 15.000 – aveva ad oggetto le prestazioni di assistenza e difesa relative al procedimento penale promosso nei confronti della società oggi fallita per l'illecito da reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 (iscritto al r.g. 5310/2017 delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo); b) il secondo, per il quale è stato pagato l'importo di € 9.400,00, si riferisce alle prestazioni di assistenza inerenti alla procedura di concordato preventivo con riserva, nonché ai pareri forniti in ordine all'istanza di fallimento promossa dalla Procura della Repubblica e in ordine alla relazione depositata il 9.8.2019 dal dott. [REDACTED] n.q. sulle presunte irregolarità riscontrate nella gestione della società.

Assume la difesa dell'avv. [REDACTED] che “È dunque indubbio che l'assistenza prestata dall'avv. [REDACTED] sia stata funzionale alla tutela degli interessi dei creditori. Non a caso la Curatela, revocato il mandato all'avv.



██████ lo ha sostituito con un altro legale, confermando il suo interesse a difendersi nel procedimento in questione” ed ancora che “Ove la responsabilità della società venga accertata, la sanzione pecuniaria e la confisca graverebbero sull'attivo del fallimento, con evidente pregiudizio del ceto creditorio. Giova infatti ricordare che, secondo un consolidato orientamento, il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito da reato previsto dal d.lgs. 231/2001 e non preclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti al suo accertamento (Cass. pen., sez. VI, 25.7.2017 n. 49056; Cass. pen., sez. un., 25.7.2014 n. 11170). È dunque indubbio che l'assistenza prestata dall'avv. ██████ sia stata funzionale alla tutela degli interessi dei creditori...”, precisando che anche la residua parte del pagamento (pari ad € 9.400,00), in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, costituirebbe un credito connotato dal carattere della prededucibilità poiché “relativo a prestazioni di assistenza e consulenza funzionali all'interesse della massa, perché dirette a valutare in una prospettiva penalistica l'incidenza sulla procedura concordataria e, in ultima istanza, sul patrimonio sociale delle vicende sottoposte al parere dell'avv. ██████ [vd. pagine 8 e 9 della comparsa conclusionale]

Ebbene, i superiori assunti meritano di essere condivisi.

Ed infatti - in disparte ogni considerazione in merito all'assenza del carattere della negozialità nell'atto di adempimento di un debito rientrante, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'avv. ██████ nella categoria degli atti giuridici in senso stretto e, dunque, secondo la prospettazione difensiva sostenuta, sottratto al regime



della preventiva autorizzazione del giudice delegato prescritta dall'art. 167 l.f. – ritiene chi giudica che il pagamento del compenso in favore dell'avv. [REDACTED] non abbia integrato un atto di straordinaria amministrazione assoggettabile alla disciplina delineata dall'art. 167, II comma, L.F., in quanto assolutamente inidoneo ad *"...incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, perchè in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti"* [cfr. Cass. civ., sez. I, 29.5.2019 n. 14713, citata dalla difesa dell'avv. [REDACTED]

Passando all'esame della posizione dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] si osserva che, anche in questo caso, si è trattato di un pagamento riferito ad un credito sorto successivamente al 21.8.2019, data di presentazione della domanda di concordato e, segnatamente, del pagamento di un compenso per l'attività professionale svolta dal citato professionista per le fasi di studio ed introduttiva del procedimento di concordato preventivo; per l'assistenza nei procedimenti prefallimentari nn. 187, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 R.G. pre fall. del Tribunale di Palermo, la cui udienza si è tenuta il 22.8.2019 e nn. 204 – 205 – 208 – 212 – 213/2019 R.G. pre fall. la cui udienza si è tenuta il 4.9.2019; ed altresì per la costituzione ed assistenza nei promovendi giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi della [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Bergamo e dalla [REDACTED]



s.p.a. dinnanzi al Tribunale di Palermo (fase studio ed introduttiva del giudizio).

Il pagamento suddetto ha riguardato, infatti, soltanto prestazioni rese dal professionista con riguardo al concordato preventivo della [REDACTED] S.p.a.

Chi giudica condivide gli assunti svolti dalla difesa dell'avv. [REDACTED] secondo cui "...nella fattispecie non può essere revocato in dubbio che il pagamento eseguito in favore dell'Avv. [REDACTED] costituisca il pagamento di un debito concordatario ed in quanto tale certamente non inteso a frodare le ragioni creditorie di alcuno e men che meno in grado di pregiudicare il soddisfacimento delle stesse".

E' utile, al riguardo, rammentare che, per l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientri tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e come tale, a norma dell'art. 111, comma 2 l. fall. va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato con valutazione *ex post*, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti [cfr. Cass. Sez. I Civ., sentenza 10.1.2017, n. 280, citata dalla difesa dell'avv. [REDACTED]

Pertanto, la posizione dell'avv. [REDACTED] così come del resto quelle dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] non si discosta rispetto a



quella dell'avv. [REDACTED] rispetto al quale non è stata avanzata alcuna domanda di inefficacia.

Quanto alla posizione dell'avv. [REDACTED]

Il Prof. Tedeschini ha ricevuto in data 25.7.2019 [REDACTED] [REDACTED] l'incarico professionale relativo alla tutela nelle varie sedi giurisdizionali amministrative, degli interessi della citata società al fine di cercare di mantenere il titolo sportivo della società e l'iscrizione al campionato di serie B anno 2019-2020 [cfr. all. 1 alla comparsa di risposta]; tale giudizio, iscritto al n. R.G.10127/2019 RG, è stato ritenuto utile alla massa e proseguito dalla Curatela Fallimentare con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

Successivamente, il Prof. [REDACTED] ha formulato e proposto altro ricorso al TAR Palermo, teso a contrastare la scelta del Comune di Palermo di indire una procedura esplorativa per consentire ad altra società calcistica l'iscrizione al campionato di calcio serie D anno 2019/2020 per rappresentare la città di Palermo ed il relativo giudizio è attualmente pendente (n° 1742/19 RG).

Non coglie nel segno, pertanto, quanto sostenuto dalla difesa della curatela attrice nella parte in cui afferma che i pagamenti (e tra questi quello in favore dell'avv. [REDACTED] per quel che qui rileva) si sono rivelati privi di ogni utilità o funzionalità rispetto alla procedura concordataria, tenuto conto che la Curatela, come detto, col patrocinio del prof. [REDACTED] ha proseguito il giudizio di cui



al n. R.G. 10127/2019 ritenendo ciò funzionale all'interesse, anche risarcitorio della massa dei creditori.

La superiore circostanza dimostra in maniera univoca che l'incarico affidato all'avv. [REDACTED] ed il conseguente pagamento del compenso a questi spettante era volto alla conservazione degli asset patrimoniali della società indispensabili per la proposizione della proposta concordataria e, dunque, nell'interesse della massa dei creditori.

Tanto basta per il rigetto della domanda nei confronti dell'avv. [REDACTED]



In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., i convenuti [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, ad ultimo, con D.M. 147/2022, le cui disposizioni trovano applicazione con riferimento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 23 ottobre 2022), avuto riguardo valore della controversia (ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00) e tenuto conto del criterio di cui al comma 2 dell'art. 4 D.M. citato.



Sul punto è opportuno rammentare che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, *“in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”* (Cass. civ. n. 20196/2016; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 1650/2022, n. 15977/2020, n. 5628/2020 e n. 27476/2018).

In base al principio della soccombenza espresso dall’art. 91 c.p.c., la Curatela attrice va condannata al pagamento delle spese di lite dei convenuti [REDACTED] che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, ad ultimo, con D.M. 147/2022, le cui disposizioni trovano applicazione con riferimento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 23 ottobre 2022), avuto riguardo al valore della controversia (ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 con riguardo



ai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] e tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con riguardo al convenuto [REDACTED]

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento della [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019) e, pertanto, revoca i pagamenti effettuati dalla [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. in data 3 settembre 2019 in favore di [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] e [REDACTED] per l'effetto,
- 2) condanna la convenuta [REDACTED] s.r.l. al pagamento, in favore del Fallimento della [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019), della somma di € 341.600,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di notifica della citazione fino al soddisfo;
- 3) condanna il convenuto dott. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019), della somma di € 32.064,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di notifica della citazione fino al soddisfo;
- 4) condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore del Fallimento della [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019), della somma di € 22.399,49 oltre



interessi legali a decorrere data di notifica della citazione fino al soddisfo;

- 5) condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento, in favore del Fallimento della [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019), della somma di € 16.584,95 oltre interessi legali a decorrere data di notifica della citazione fino al soddisfo;
- 6) condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento, in favore del Fallimento della [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019), della somma di € 32.194,20 oltre interessi legali a decorrere data di notifica della citazione fino al soddisfo;
- 7) condanna i convenuti [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte attrice, liquidate in € 31.440,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, nonché in € 1.686,00 per esborsi;
- 8) rigetta la domanda avanzata dal Fallimento della [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019) nei confronti dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto
- 9) condanna il Fallimento della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019) al pagamento delle spese di



lite del convenuto [REDACTED] liquidate in € 5.077,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;

10) condanna il Fallimento della [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019) al pagamento delle spese di lite del convenuto [REDACTED] liquidate in € 7.616,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;

11) condanna il Fallimento della [REDACTED] S.p.a. (Fall. n. 108/2019) al pagamento delle spese di lite del convenuto [REDACTED] liquidate in € 7.616,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Così deciso in Palermo il 24 maggio 2023

IL GIUDICE
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

